



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI
CALDERARA DI RENO**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 25/07/95
- Integrato con deliberazione consiliare n. 64 del 22/07/99
In vigore dal 28/07/1999

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

TITOLO I : Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e disposizioni integrative, disciplina lo svolgimento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani e dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo destinati al riutilizzo, nelle varie fasi di conferimento raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e smaltimento finale.

Le disposizioni del regolamento sono finalizzate alla tutela igienico sanitaria in tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre finalizzate al recupero di materiali da destinare al riciclo ed alla salvaguardia delle risorse naturali.

Articolo 2 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali abbandonati o destinati all'abbandono.

I rifiuti sono classificati in:

a) *Rifiuti urbani*

a 1 Rifiuti urbani interni non ingombranti - domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere, ivi compresi i rifiuti oggetto di recupero o riciclaggio.

a 2 Rifiuti urbani interni ingombranti - beni di consumo durevoli destinati all'abbandono (oggetti di comune uso domestico o d'arredamento) provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili, i quali per dimensioni o peso, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei modi ordinari, in relazione alle forme organizzative di raccolta.

a 3 Rifiuti urbani pericolosi - pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T o F, prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a scarica e tubi catodici, siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale, ed altri rifiuti definiti pericolosi da disposizioni nazionale e/o regionali.

a 4 Rifiuti urbani prodotti in aree scoperte adibite a campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, installazioni di banchi di vendita all'aperto nonché ad ogni altro uso privato.

a 5 Rifiuti urbani da giardini pubblici e privati - residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini e aree cortilizie.

a 6 Rifiuti urbani esterni - rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, ovvero su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi.

a 7 Rifiuti assimilabili agli urbani - rifiuti speciali che siano dichiarati assimilati agli urbani, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 e secondo quanto indicato nella deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 e nell'articolo 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146

b) Rifiuti speciali

I rifiuti speciali a loro volta comprendono:

b 1 Residui derivanti da lavorazioni industriali, residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità e/o qualità non sono dichiarati assimilabili agli urbani.

b 2 Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e private affini (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti da magazzini)

b 3 Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

b 4 Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

b 5 Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 i rifiuti speciali di cui ai punti b1, b2 e b5 possono essere considerati tossico e nocivi in base ai criteri contenuti nel paragrafo 1.2 della citata delibera del Comitato Interministeriale di cui all'Articolo 5 dello stesso Decreto.

c Rifiuti tossico nocivi

Per rifiuti tossico e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e concentrazione tale da presentare un pericolo per la

salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2. della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso Decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/82.

Articolo 3 Definizione e natura dello smaltimento

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento per smaltimento di intende il complesso delle attività sotto definite, non tutte necessariamente presenti nell'ambito territoriale dove vige il presente regolamento:

a) Conferimento - Operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati agli addetti al servizio di raccolta od a trasportatore debitamente autorizzato.

b) Raccolta - Operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino al deposito in apposite attrezzature o impianti.

c) Raccolta differenziata - Forma particolare di raccolta conseguente al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti , con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche.

d) Spazzamento - operazioni specificatamente rivolte alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti urbani esterni così come definiti nel precedente articolo 2 del presente regolamento.

e) Trasporto - Operazione ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai punti di raccolta fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo, ovvero dai luoghi di trattamento intermedio agli impianti di stoccaggio e/o trattamento definitivo.

f) Cernita - Operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o recupero di una o più frazioni merceologiche omogenee presenti nel rifiuto conferito.

g) Trattamento intermedio - Operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche del rifiuto tal e quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione , il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'incenerimento.

h) Smaltimento finale costituito da : Stoccaggio definitivo - operazioni comportanti il deposito in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti; incenerimento - termodistruzione dei rifiuti, assoggetta o meno a cicli di trattamento intermedio, in impianti costruiti specificatamente a tale scopo; compostaggio - processo biologico controllato di conversione della frazione organica putrescibile contenuta nei rifiuti finalizzato alla produzione di un ammendante stabilizzato e privo di fitotossicità; produzione di c.d.r. (combustibile derivato dai rifiuti) - processo meccanico di selezione della frazione combustibile contenuta nei r.s.u. e successiva conversione

della stessa in combustibile solido composto prevalentemente da materiale cellulosico e plastico.

Articolo 4 Esecuzione del servizio

Il Comune esplica l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo le prescrizioni fornite dall'articolo 22 comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 5 Applicazione del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai rifiuti indicati all'articolo 2 del D.P.R. 915/82 e secondo le prescrizioni indicate all'articolo 39 comma 1 e 2 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Articolo 6 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute e l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare dai rifiuti materiali ed energia;

Il Comune di Calderara di Reno promuoverà le iniziative atte a ridurre la produzione dei rifiuti ed a incentivare il riciclaggio rispettando le nuove disposizioni regionali sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti indicate nella Legge n. 27 del 12 Luglio 1994.

Articolo 7 Attività di competenze del comune

Ogni attività relativa allo smaltimento dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.P.R. 915/82 è svolta secondo quanto previsto dal regolamento.

Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani indicati all'articolo 2 del D.P.R. 915/82;
- b) I rifiuti speciali assimilabili agli urbani indicati nella delibera del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 del 4 luglio 1984;
- c) i rifiuti pericolosi quali farmaci scaduti, contenitori etichettati con T o F, le pile obsolete e le batterie o accumulatori auto.
- d) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- e) gli accessori per l'informatica ai sensi dell'articolo 39 della legge del 22 febbraio 1994 n. 146;
- f) i rifiuti speciali di cui al punto 5, IV comma, dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 costituenti residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane.

Articolo 8 Ambito territoriale di applicazione del regolamento

Il presente regolamento è in vigore per l'intero territorio del Comune di Calderara di Reno senza esclusione alcuna.

TITOLO II ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani se rispondono alle condizioni di cui ai successivi articoli ~~9 e 11~~.

Articolo 10 Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) i rifiuti speciali che siano dichiarati assimilati agli urbani, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 e secondo quanto indicato nella deliberazione del 27 luglio 1994 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 e nell'articolo 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
- b) i rifiuti ospedalieri di cui al D.L. 527/88 convertito nella Legge 45/89, in quanto assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente in data 25 maggio 1989 e successive modifiche ed integrazioni;

c) rifiuti derivanti da attività agricole, diverse dall'impresa agricola esercitata sul fondo rustico e dall'attività di trasformazione e valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale. Questi sono gli scarti da attività florovivaistica se effettuate all'interno dell'area urbana, i rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini pubblici o privati, e spazi piantumati le cui caratteristiche e dimensioni non ne consentono la classificazione come pertinenze di altri locali ove si producono rifiuti urbani o rifiuti assimilati.

d) i rifiuti cimiteriali, limitatamente ai fiori ed alle piante, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei e similari.

Articolo 11 Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo quantitativo

Ai fini dei criteri di assimilabilità i rifiuti speciali, pur avendo caratteristiche chimico, fisiche e biologiche che li rendono assimilati agli urbani, se risultano in quantità tale da causare problemi al servizio, questi possono essere raccolti e smaltiti secondo una metodologia che è diversa da quella prevista dalla normale gestione.

In tal caso verranno applicate tariffe che tengano conto del reale costo del servizio offerto. Il presente regolamento stabilisce tale quantità in 15 t all'anno o 15 metri cubi all'anno.

Articolo 12 Tassazione smaltimento rifiuti speciali assimilati agli urbani

In relazione alla superficie dei locali e delle aree nei quali si producono i rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tassa per lo smaltimento dei r.s.u. interni, nei modi stabiliti dal relativo Regolamento e con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta potrà essere articolato e svolto secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'Azienda a ciò preposta previo accertamenti e /o comunicazioni con gli uffici comunali competenti.

Articolo 13 Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della natura dei rifiuti può avvenire:

a) d'ufficio anche con sopralluogo, mediante la visita dei tecnici del Servizio Ambiente o gli Agenti di Polizia Municipale.

b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all'uopo predisposti), corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire, in particolare, tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti:

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con l'Ente od Impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa r.s.u. dalla

superficie di produzione dei rifiuti speciali così smaltiti. L'istanza di cancellazione deve essere accompagnata anche da una dichiarazione dell'Ente o Impresa (esercente per convenzione il servizio di smaltimento) che attesti la prestazione di tale servizio e da una idonea documentazione che comprovi lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Articolo 14 Obblighi del conferitore

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie, utilizzando gli appositi contenitori ubicati nel territorio comunale.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni e degli speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata la immissione di rifiuti sciolti salvo nel caso di beni durevoli.

I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti negli appositi cassoni o nei luoghi predisposti dagli Uffici Comunali competenti.

I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero dovranno essere conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti.

E' tassativamente vietato collocare all'esterno dei contenitori dei rifiuti qualsiasi tipologia di materiale anche se esso non rappresenta alcun pericolo igienico sanitario per la collettività

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Articolo 15 Divieti di conferimento

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti tossico nocivi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi, qualora siano istituite le relative raccolte differenziate;
- d) rifiuti urbani quali i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta.
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Articolo 16 Collocazione dei contenitori per i r.s.u.

Nei centri abitati i contenitori sono posti a distanza fino ad un massimo di metri 300 misurati fra abitazione e cassonetto.

Gli stessi saranno posti a livello stradale ed in posizione di facile accesso per i mezzi di raccolta onde evitare nelle operazioni relative, dispersioni di materiale e quant'altro che possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio di decoro ambientale.

Articolo 17 Organizzazione per il servizio di raccolta

I servizi inerenti alla raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani competono al comune od all'impresa da questi incaricata che ne assume a tutti gli effetti la responsabilità gestionale.

Articolo 18 Modalità di raccolta

La raccolta dei rifiuti sarà effettuata giornalmente nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo e Longara comprese le zone ad alto insediamento industriale, mentre sarà eseguita a giorni alterni in tutte le altre zone abitative. Nelle zone ad insediamenti sparsi la raccolta potrà essere eseguita anche due volte a settimana.

Nei giorni festivi non si esegue la raccolta, in caso di continuità dei giorni festivi è fatto obbligo raccogliere il rifiuto non oltre il secondo giorno dal suo conferimento.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti o dagli altri contenitori posti in opera dal Comune o l'Azienda che svolge il servizio.

Articolo 19 Raccolta dei rifiuti organici vegetali da gestione del verde pubblico e privato

E' istituita la raccolta differenziata degli sfalci d'erba, delle potature degli alberi e di ogni quant'altro possa essere di interesse per facilitare il recupero di queste risorse naturali secondo quanto indicato nel precedente articolo 17 e seguendo le Direttive Regionali indicate nella Legge n. 27 del 12 Luglio 1994. Tale servizio sarà attivato secondo un specifico programma indicato dal Comune ed eseguito dall'Azienda che gestisce il servizio di smaltimento dei r.s.u.

Articolo 20 Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche devono assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Gli automezzi di servizio devono ottemperare alle norme per la circolazione stradale e dovranno svolgere l'attività in modo da ridurre al minimo gli intralci e i fastidi alla popolazione residente nel Comune.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 21 Principi generali

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale.

La raccolta differenziata sarà svolta senza costituire aggravii economici per il Comune e seguendo le norme indicate agli articoli 12 e 14 della Legge regionale n. 27 del 12 Luglio 1994 concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

La raccolta differenziata è articolata nell'intero territorio comunale per le seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, scarti verdi, contenitori etichettati T e/o F, contenitori fitofarmaci vuoti e bonificati, lattine alluminio e ferrosi, ingombranti, pile, farmaci scaduti e batterie auto.

Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è fatto obbligo dell'utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 07/11/1995, pubblicata sul B.U.R. n. 179 del 15/12/1995

Articolo 22 Contenitori per la raccolta differenziata

Ai fini di provvedere alla razionale raccolta differenziata dei rifiuti oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinati saranno dislocate nel territorio comunale campane e contenitori per la carta il vetro le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio.

I contenitori delle specifiche tipologie di rifiuto saranno contrassegnati con esatta dicitura di identificazione per l'utente con caratteri e colori come prescritto nel regolamento tipo delle Regione Emilia Romagna.

Articolo 23 Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi quali: pile e medicinali scaduti, i contenitori etichettati con T e/o F e le batterie d'auto sono raccolti dal Comune previo conferimento da parte degli utenti nei luoghi indicati nel presente regolamento.

I negozi e le attività che vendono le pile devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori per questa tipologia di rifiuti.

I contenitori saranno consegnati dal Ufficio Tecnico, Settore Ambiente, del Comune. Tali rifiuti dovranno essere consegnati nella Stazione Ecologica indicata agli articoli 27 e 28 del presente regolamento.

Le farmacie devono collocare, all'interno del locale di pubblico accesso, appositi contenitori, forniti dall'Amministrazione Comunale, per il conferimento dei farmaci non utilizzati.

La raccolta di tali scarti sarà eseguita dall'Azienda autorizzata che svolge il servizio.

Le batterie d'auto esauste dovranno essere conferite direttamente dai singoli utenti presso la Stazione Ecologica di cui ai punti 27 e 28.

Articolo 24 Conferimento degli scarti organici verdi al fine del recupero in agricoltura

In base all'articolo 9 della legge 475/88 e alle susseguenti disposizioni del decreto del 29 maggio 1991 è istituita progressivamente la raccolta differenziata degli scarti organici provenienti dalle manutenzione del verde pubblico e privato secondo un programma che prevede il conferimento presso particolari luoghi e contenitori indicati dal Comune e nella Stazione Ecologica di cui Ai punti 27 e 28 del presente regolamento.

Articolo 25 Contenitori per fitofarmaci vuoti e bonificati

E' obbligatorio il conferimento dei contenitori vuoti e bonificati dei fitofarmaci nell'apposito centro, di Sala Bolognese, convenzionato con il Comune di Calderara.

Articolo 26 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti nella Stazione Ecologica indicata ai seguenti articoli 27 e 28 del presente regolamento.

Articolo 27 Stazione Ecologica

E' istituita ed attivata nel Capoluogo n. 1 Stazione Ecologica per il conferimento differenziato delle seguenti categorie di rifiuti: rifiuti ingombranti, contenitori etichettati T e/o F, carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, ramaglie e sfalci d'erba, batterie auto, pile esauste

Articolo 28 Ubicazione della Stazione Ecologica

Per rendere efficiente il sistema di raccolta differenziata il Comune ha istituito una Stazione ecologica sita in Via Armaroli n. 18.

Articolo 29 Agevolazioni per il conferimento differenziato dei rifiuti

I produttori che conferiranno in modo differenziato i rifiuti, secondo le modalità previste dal Comune ed indicate nel presente regolamento, al fine di facilitare il recupero di materiali e/ o energia beneficeranno della riduzione della tariffa come previsto dal regolamento sulla tassazione a norma del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507.

Il Comune inoltre potrà riconoscere ai cittadini e agli utenti che si siano distinti nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata particolari forme di riconoscimento come attestati di benemerenzza e premi in beni materiali.

Articolo 30 Informazioni all'utenza

Al fine di rendere efficace la raccolta differenziata e favorire la collaborazione dei cittadini, il Comune promuoverà in tempi programmati incontri con la popolazione per far conoscere le proprie iniziative e periodicamente i dati sui risultati ottenuti.

Articolo 31 Obblighi e divieti per l'Utenza

E' vietato, da parte del personale non autorizzato, lo spostamento dei contenitori. E' altresì vietato: inserire nei contenitori rifiuti non corrispondenti a quelli indicati, lasciare all'esterno i rifiuti anche se essi corrispondono a quelli indicati nel contenitore, asportare materiali dall'interno del contenitore.

Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare gli orari di apertura e chiusura riguardo il conferimento dei rifiuti nelle stazioni ecologiche e di attenersi alle prescrizioni indicate nell'apposito cartello affisso all'ingresso della stazione ecologica.

Articolo 32 Rapporti con le attività di volontariato

Il Comune, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 29/05/91, tenderà a privilegiare tutte le iniziative di raccolta differenziata aventi finalità di recupero e riciclaggio dei rifiuti, attuate in forma di volontariato per le seguenti categorie di rifiuti: carta, vetro, alluminio, plastica; rifiuti ingombranti di origine domestica.

Le Associazioni di Volontariato nella fase di raccolta e trasporto dovranno arrecare il minimo intralcio alla circolazione e non creare nessun fastidio alla popolazione.

TITOLO V SMALTIMENTO FINALE

Articolo 33 Modalità di smaltimento

I rifiuti urbani e gli assimilati raccolti sono sottoposti, se sussistono condizioni economico ambientali favorevoli, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto energetico o per trasformarli in modo da poter essere riutilizzati nei cicli produttivi e naturali senza che questo costituisca alcun pregiudizio igienico sanitario. I metodi di trattamento previsti nell'ambito territoriale dove è in vigore il presente regolamento tengono conto dell'attuale sistema di pianificazione infraregionale.

In ogni caso il recupero, se ammesso, e l'utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti devono essere eseguite nei luoghi stabiliti, osservando ogni garanzia d'origine igienico sanitaria a tutela dell'ambiente oltre che della salute del personale addetto.

I residui non riutilizzabili saranno smaltiti in discarica controllata o alla termoutilizzazione, così come sarà anche provveduto alla eliminazione ed

innocuizzazione dei rifiuti dall'attività di trattamento dei rifiuti e di quelli derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.

Articolo 34 Impianti in dotazione

Salvo quanto stabilito in relazione al riutilizzo dei rifiuti raccolti a fini industriali o agricoli, e in considerazione della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica che può cambiare il panorama impiantistico sulle attività gestionali dei rifiuti solidi urbani e degli assimilati, allo smaltimento degli stessi si provvederà, come indicato dal Piano Infraregionale dei rifiuti, a mezzo di un impianto di compostaggio e di discarica controllata

Articolo 35 Accesso agli impianti di smaltimento

L'accesso agli impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e/o speciali assimilati ai fini del conferimento di rifiuti è riservato al personale ed ai mezzi dell'azienda che gestisce il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti urbani. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite nel regolamento di gestione eventuali mezzi preventivamente autorizzati.

TITOLO VI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 36 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Articolo 37 Competenze

I servizi inerenti la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nel precedente punto sono gestiti dal comune.

Articolo 38 Raccolta spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani vengono effettuati su tutto il territorio comunale seguendo le prescrizioni del regolamento. Le aree servite sono quelle di seguito elencate:

- a) Le strade e le piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate ad uso pubblico;

c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti

requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);

e) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

Articolo 39 Frequenza e modalità del servizio

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal comune in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecnologie impiegate per ogni singolo settore garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Articolo 40 Contenitori porta rifiuti (cestini)

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura del comune appositi contenitori. Tali contenitori non dovranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti.

Articolo 41 Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio devono provvedere affinché lo stesso rimanga libero da immondizie o rifiuti di qualsiasi natura.

Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo derivante dall'attività in modo ordinato nei contenitori e/o negli spazi appositamente adibiti.

Alla fine dell'attività del mercato l'Azienda incaricata dal Comune provvederà tempestivamente alla raccolta e trasporto nei luoghi di trattamento e smaltimento finale.

Articolo 42 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree e spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, i chioschi, gli alberghi, le

trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza, collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, pur non essendo di propria pertinenza, risultino imbrattate dai residui o dagli involucri della merci venduta.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti con le stese modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 43 Pulizia delle aree adibite a luna Park, circhi spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

Il provvedimento di temporanea concessione d'uso dell'area dovrà contenere la clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 44 Espurgo pozzetti stradali, pozzi neri

Il comune assicura il buon funzionamento dei pozzetti stradali intervenendo in caso di necessità.

Il servizio competente comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 45 Rifiuti da deiezioni di cani

Coloro che conducono cani su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico sono tenuti a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali, rimuoverle, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori porta rifiuti stradali.

Articolo 46 Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il Comune in collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale, tenterà di accertare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico sanitario, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Articolo 47 Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO VII SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO E NOCIVI

Articolo 48 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossico nocivi

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani tossico nocivi sono tenuti a provvedere a propri cura e spese ad un adeguato e distinto smaltimento di tali rifiuti nell'osservanza delle norme vigenti.

E', in particolare, vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani.

Articolo 49 Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali tossico e nocivi

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossico nocivi deve avvenire con l'adozione delle cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla salute pubblica e nel massimo rispetto dei principi ambientali.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in oggetto devono essere effettuati dai soggetti autorizzati e secondo le prescrizioni agli stessi impartite dagli Enti competenti.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossico nocivi di accertare, preventivamente al conferimento che le Imprese di cui intendono avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti autorità

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto indicato nella vigente normativa nazionale che disciplina lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 50 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune di Calderara di Reno, è

istituita apposita tassa in base a tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi a norma del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507.

Articolo 51 Abrogazione di precedenti regolamenti

Il Precedente regolamento di Nettezza urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 28 novembre 1983 è abrogato.

Articolo 52 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché le norme Statali e regionali e le ordinanze del sindaco adottate in materia.

Articolo 53 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa che è compresa da un minimo di 50000 lire ai tre milioni di lire secondo un tariffario predisposto dagli organi competenti comunali.

Articolo 54 Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti i tecnici comunali del servizio ambiente ed igiene del territorio e gli incaricati della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvo i controlli ambientali di competenza del personale provinciale.

Articolo 55 Personale preposto per l'organizzazione del servizio di smaltimento

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate al Settore tecnico del Comune.

Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Bologna Sud e del competente servizio dell'Amministrazione Provinciale per quanto attiene all'aspetto igienico sanitario ed ambientale.

Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al competente ufficio Servizio Ambiente che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotterà gli appositi provvedimenti.

Articolo 56 Disposizioni finali

Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 915/82 e susseguenti deliberazioni e quelle del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché ogni altra norma di legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 57 Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazione di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.